

VIVA SERVIZI S.P.A.

Via del Commercio, 29
60127 Ancona

LOTTO N. 11

CIG N. B438615EBB



CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

BROKERITALY
Insurance
& Reinsurance

Direzione Generale

00187 Roma – Via Aureliana, 53

Tel +39 0658333396 – Fax +39 0658157933

E-Mail: info@brokeritaly.com

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di Assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio di polizza.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicuratori	la Società di Assicurazioni.
Broker:	l'intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla o dalle Imprese di Assicurazione.
Atti di Terzi:	scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi e vandalici di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina, estorsione.
Autoconsumo:	il regime in cui tutta l'energia o una parte dell'energia prodotta dall'Impianto è destinata al consumo diretto per uso proprio da parte dell'utilizzatore dell'Impianto stesso.
Conto Energia:	nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica, tramite il quale il Gestore dei Servizi elettrici riconosce una tariffa incentivante.
Contratto di Assistenza Tecnica:	accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'Impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
Dati:	insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
Decreto Ministeriale:	Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45/2007 del 23/02/2007.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Eventi naturali:	terremoti, alluvioni, inondazioni, grandine, vento sotto forma di bufere, tempeste, trombe d'arie, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, franamento, smottamento, cedimento del terreno.
Fenomeno Elettrico:	evento o causa esterna all'Impianto fotovoltaico che determina nell'Impianto stesso:

- corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso);
- variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti);
- sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche);
- arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Franchigia:	l'importo fisso, dedotto dall'ammontare del danno liquidabile, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
Franchigia temporale:	la parte di danno indennizzabile ai sensi di Polizza, espressa in numero di giorni di inattività successivi al Sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
GR:	Gestore della rete.
GSE:	Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.).
Guasto Macchine:	danni derivanti all'impianto fotovoltaico da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica, compresi a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
Impianto:	Impianto fotovoltaico, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, Inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, sistemi di allarme e antintrusione.
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Inverter:	dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto:	la parte di danno indennizzabile/risarcibile ai termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Terrorismo:	si intende qualsiasi atto, compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
--

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento o diminuzione del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza a prescindere dal pagamento del premio della prima rata che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati alla Direzione o all'Agenzia della/e Impresa/e di Assicurazione alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (posta elettronica certificata, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza entro 30 giorni successivi da quando ne è venuto a conoscenza.

Il Contraente e l'Assicurato devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi dell'art. 1914 del C.C.

Art. 7 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Il recesso avrà effetto dalla scadenza annuale ovvero, se comunicato meno di 90 (novanta) giorni prima di detta scadenza o se la Società non rispetta il termine di 30 giorni solari successivi al preavviso di recesso previsto dall'Art. 13 per la produzione di informazioni sui sinistri, dalla scadenza annua successiva.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

E' comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 8 - Durata e cessazione del contratto -

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31/12/2024 fino alle ore 24.00 del 31/12/2026 con facoltà di ripetizione a discrezione dell'Amministrazione per ulteriori 24 mesi stessi termini e condizioni, cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Precedentemente alla scadenza contrattuale il Contraente si riserva di richiedere alla Società la rinnovazione del contratto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

E' comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il **Contraente**.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Efficacia dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- a) l'Impianto deve essere fissato agli appositi sostegni, collaudato, collegato alla rete e deve beneficiare degli incentivi riconosciuti dal "Conto Energia";
- b) l'Impianto deve avere superato tutte le verifiche imposte dal GSE riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dell'Impianto assicurato di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'Indennizzo.

Art. 13 - Produzione di informazioni sui sinistri

1. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale e in caso di preavviso di recesso a seguito di sinistro, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura) e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dalla Società;
- la data di accadimento dell'evento;

- la data della denuncia;
 - la tipologia dell'evento;
 - l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a Euro _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a Euro _____;
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari allo 0,1% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a Euro 1.000,00=.
 3. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
 4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo e aggiornato, dalla data di attivazione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, d'intesa con la Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker incaricato, Brokeritaly Consulting S.r.l. il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker pari al due per cento non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

Art. 15 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata,

esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza Brokeritaly Consulting Srl e le Società assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le _____; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla Brokeritaly Consulting Srl il quale tratterà con la Società Delegataria.

La Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dalla Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione ordinaria, stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc.). Di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi, il cui pagamento verrà effettuata dal Contraente per il tramite del direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte alla Delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti delle Coassicuratrici.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 17 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell' art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

4. Potrà intervenire un adeguamento del premio annuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 60 del Dlgs. n. 36/2023. A partire dalla seconda annualità contrattuale i premi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, su istanza di parte, da inviarsi a mezzo PEC all'attenzione del RUP per il tramite del Broker o da parte del RUP alla PEC della Società per il tramite del Broker. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario, nei limiti dell'80% del maggior costo, determinato sulla base della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. Il RUP, ricevuta l'istanza, provvede a verificare tutti i presupposti per l'applicabilità della clausola. Su richiesta motivata del RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza al protocollo della Stazione Appaltante, viene emanato un provvedimento motivato di approvazione o di diniego della applicabilità della clausola. È possibile, medio tempore, richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni, nell'ottica di assicurare un proficuo contraddittorio tra le Parti. La Società, ricevuta l'istanza di

revisione in diminuzione, dovrà rispondere tramite comunicazione da inviarsi alla PEC del Broker entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, prevedendo, medio tempore, la possibilità di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni, nell'ottica di assicurare un proficuo contraddittorio tra le Parti.

SEZIONE A) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI

Art. A.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati all'Impianto assicurato, nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza, da qualsiasi evento non espressamente escluso, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato.

Sono compresi i guasti causati all'Impianto assicurato per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso non escluso a termini di polizza.

La Società, in caso di sinistro indennizzabile non escluso a termini di polizza, rimborsa altresì le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica e smaltire i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di polizza.

Art. A.2 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

a. i danni verificatisi in occasione di:

- 1) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe e slavine;
- 4) trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le parti di Impianto a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le parti di Impianto fisse;

salvo che il Contraente o l'Assicurato provino che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

b. i danni da:

- 5) atti di terzi in genere, come ad esempio scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti dolosi, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio, furto, rapina (se non quanto previsto nell'apposita estensione di garanzia);
- 6) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, malversazione;
- 7) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 8) guasti o rotture meccanici, elettrici ed elettronici dell'Impianto (se non quanto previsto nell'apposita estensione di garanzia);
- 9) deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione;
- 10) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni e qualità dell'Impianto; vizio di prodotto;

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

c. i danni causati da o dovuti a:

- 11) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali o vegetali in genere, infiltrazione;
- 12) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
- 13) ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
- 14) difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- 15) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- 16) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
- 17) inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore

dell'Impianto assicurato;

- 18) montaggio o smontaggio di Impianti, non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- 19) guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- 20) dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- 21) mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dell'Impianto assicurato;
- 22) difetti di rendimento o mancato raggiungimento delle performance attese;
- 23) tubazioni o cavi non protetti da appositi manufatti;
- 24) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati e danni correlati (quali perdita di dati o perdita di supporti informatici);
- 25) aumento del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi e/o ordinanze;
- 26) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;

d. i danni:

- 27) all'Impianto in genere prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
- 28) alle linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area in cui è installato l'Impianto.

La Società inoltre non sarà tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite, ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Art. A.3 - Delimitazioni

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerata pertanto "singolo Sinistro", purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.

Art. A.4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. A.5 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. A.6 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o al Broker oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, nonché, in caso di furto o rapina, fare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o al Broker oppure alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato devono altresì:

- c) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate

esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il Perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. A.7 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagerano l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'Indennizzo.

Art. A.8 - Valore dell'impianto e determinazione del danno

La somma assicurata per l'impianto deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo dell'impianto assicurato, ossia il prezzo di listino o, in mancanza di quest'ultimo, il costo effettivo per la sostituzione con un altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato;

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- nel caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dell'impianto assicurato;
- nel caso di danno suscettibile di riparazione, si stimano le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell'Impianto danneggiato.

In entrambi i casi, la liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.

Si precisa che un danno si considera "non suscettibile" di riparazione quando le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell'Impianto danneggiato eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo, considerando un Impianto uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento – relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato – e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo danneggiato.

La precedente determinazione del danno riguarda solo Impianti in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro 10 anni dalla data di costruzione dell'Impianto ed entro 5 anni dalla messa in esercizio dei trasformatori e degli inverter danneggiati;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del Sinistro.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a) e b), si stima il costo necessario per il rimpiazzo a nuovo dell'Impianto o le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell'Impianto stesso, al netto del deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante. La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.

Art. A.9 - Assicurazione Parziale - Deroga alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte con la norma che precede risulta che il valore dell'Impianto assicurato eccedeva al momento del Sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e il costo di ricostruzione a nuovo dell'Impianto stesso.

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora detto limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto del primo capoverso del presente articolo rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che il risarcimento non potrà superare la somma assicurata in polizza.

Art. A.10 - Procedura per la valutazione del danno - Spese peritali

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta

di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

La Società si obbliga, in caso di danno non escluso a termini di Polizza e fino alla concorrenza del 2 % dell'indennizzo, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto del presente articolo, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, in caso di perizia collegiale.

Art. A.11 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. A.6 – Obblighi in caso di Sinistro;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. A.8 – Valore dell'Impianto e determinazione del danno;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. A.1 – Procedura per la valutazione del danno – lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. A.12 - Franchigia o Scoperto per il danno diretto

Qualora il sinistro risultasse non indennizzabile esclusivamente per l'applicazione della franchigia o del minimo di scoperto previsto per i danni diretti (Sezione A), risulteranno comunque indennizzabili le eventuali estensioni di garanzia sempre operanti (Sezione B) ovvero operanti solo se richiamate nell'offerta (Sezione C).

Art. A.13 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C., per nessun motivo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della Franchigia o dello Scoperto.

Art. A.14 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla determinazione finale dell'importo dovuto con contestuale accordo con l'Assicurato, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. A.2.c – Esclusioni, numero 20).

Art. A.15 - Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti e fornitori del Contraente e/o dell'Assicurato e delle persone in genere delle quali devono rispondere a norma di legge, salvo sempre il caso di dolo, purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. A.16 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora la Società intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 1.3 (Variazione del

rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell' art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali previsti in polizza.

2. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

4. Potrà intervenire un adeguamento del premio annuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 60 del Dlgs. n. 36/2023. A partire dalla seconda annualità contrattuale i premi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, su istanza di parte, da inviarsi a mezzo PEC all'attenzione del RUP per il tramite del Broker o da parte del RUP alla PEC della Società per il tramite del Broker. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% rispetto al prezzo originario, nei limiti dell'80% del maggior costo, determinato sulla base della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. Il RUP, ricevuta l'istanza, provvede a verificare tutti i presupposti per l'applicabilità della clausola. Su richiesta motivata del RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza al protocollo della Stazione Appaltante, viene emanato un provvedimento motivato di approvazione o di diniego della applicabilità della clausola. È possibile, medio tempore, richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni, nell'ottica di assicurare un proficuo contraddittorio tra le Parti. La Società, ricevuta l'istanza di revisione in diminuzione, dovrà rispondere tramite comunicazione da inviarsi alla PEC del Broker entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, prevedendo, medio tempore, la possibilità di richiedere eventuali chiarimenti o integrazioni, nell'ottica di assicurare un proficuo contraddittorio tra le Parti.

SEZIONE B) ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

Art. B.1 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati alle cose di terzi a seguito di un sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 comma 3 del Codice Civile.

Art. B.2 - Atti di Terzi, compresi furto e rapina

A parziale deroga dell'Art. A.2.b, Esclusioni numero 5), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Atti di Terzi che, come da definizione, comprendono scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi e vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina, estorsione.

L'efficacia della presente estensione di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni considerate essenziali:

- per gli Impianti su fabbricati: devono essere installati su edifici abitati o, comunque, non abbandonati; inoltre la linea del tetto su cui è installato l'Impianto deve essere situata ad un'altezza non inferiore a 4,00 metri, ridotta a 3,50 metri per le abitazioni civili, dal suolo, o da superfici acquee, o da ripiani e simili accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di particolare agilità personale o di attrezzi, salvo che il fabbricato non si trovi in area recintata, con recinzione di altezza non inferiore a 2,00 metri;
- per gli Impianti su pensiline: l'Impianto deve essere situato ad un'altezza non inferiore a 3,50 metri dal suolo, o da superfici acquee, o da ripiani e simili accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego cioè di particolare agilità personale o di attrezzi, salvo che l'Impianto non si trovi in area recintata, con recinzione di altezza non inferiore a 2,00 metri;
- per gli Impianti a terra: essi devono essere provvisti di apposita recinzione di altezza non inferiore a 2,00 metri, e di sistemi di videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.

L'assenza o comunque la mancata operatività delle suddette caratteristiche comporta l'applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Atti di Terzi, di uno scoperto del 20%.

In ogni caso la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti relativamente ai danni causati all'Impianto da Atti di Terzi (esclusi furto e rapina).

Art. B.3 - Furto e rapina

Nel caso di furto o rapina, il mancato sganciamento o la mancata rottura degli appositi sostegni a cui l'Impianto assicurato è fissato, comporta l'applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Furto e rapina, di uno scoperto del 20 % del danno.

Inoltre le installazioni a terra devono essere provviste di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza:

- tutte le viti o i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere saldati, o devono avere la testa spaccata, o devono essere dotati di sistemi antisvitamento;
- tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- all'interno dei pannelli deve esservi la dotazione di un "chip" che consenta il riconoscimento dell'inverter;
- l'Impianto deve essere dotato di un sistema antifurto di localizzazione GPS.

L'assenza o comunque la mancata operatività di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta l'applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termini della presente estensione di garanzia Furto e rapina, di uno scoperto del 50%.

In ogni caso la Società non indennizzerà somma superiore a quanto indicato nella Sezione D) Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti relativamente ai danni causati all'Impianto da furto o rapina.

SEZIONE C) ESTENSIONI DI GARANZIA OPERANTI SE RICHIAMATE NELL'OFFERTA

Art. C.1 - Spese di demolizione e sgombero

La Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica e smaltire i residui del Sinistro non escluso a termini di Polizza, fino alla concorrenza di € 300.000,00 in aggiunta a quanto previsto all'ultimo capoverso dell'Art. A.1 - Oggetto dell'Assicurazione.

Si intendono compresi i residui del Sinistro rientranti nella categoria tossici e nocivi, nonché quelli radioattivi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, trasporto e smaltimento dei residui del Sinistro.

Art. C.2 - Determinazione del danno in base al costo di rimpiazzo a nuovo

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. A.8 - Valore dell'impianto e determinazione del danno, il danno viene determinato in base al costo di rimpiazzo a nuovo dell'Impianto assicurato, senza applicare alcun deprezzamento, anche qualora i danni si siano verificati dopo 10 anni dalla data di costruzione dell'impianto e dopo 5 anni dalla messa in esercizio dei trasformatori e degli inverter danneggiati.

Art. C.3 - Onorari periti

La Società si obbliga, in caso di danno non escluso a termini di Polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. A.10 - Procedura per la valutazione del danno - Spese peritali, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di € 50.000,00 in aggiunta a quanto previsto all'ultimo capoverso del succitato Art. A.10.

Art. C.4 - Onorari architetti, ingegneri e consulenti

La Società rimborsa, in caso di danno non escluso a termini di Polizza e fino alla concorrenza di € 50.000,00, gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato all'Impianto assicurato, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Art. C.5 - Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con il massimo di € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

Art. C.6 - Guasti macchine e Fenomeno Elettrico

A parziale deroga dell'Art. A.2.b., Esclusioni numero 8), la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da Guasto alle macchine e Fenomeno Elettrico all'Impianto assicurato, collaudato e pronto all'uso al quale è destinato, causato da qualunque evento non espressamente escluso.

Sono comunque esclusi i danni:

- attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, ossidazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dell'Impianto assicurato;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell'Assicurato;

- relativi a guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nel Contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- a moduli e componenti elettronici dell'Impianto assicurato (ivi compresi i costi di ricerca e di identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica, e cioè:
 - a) controlli di funzionalità
 - b) manutenzione preventiva
 - c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura
 - d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

In caso di sinistro, i danni da Guasti macchine e da Fenomeno Elettrico sono indennizzati con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00.

I danni imputabili a Fenomeno Elettrico trasmesso tramite la rete di distribuzione elettrica sono indennizzabili a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) l'impianto assicurato sia difeso in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori.

Nel caso in cui il Fenomeno elettrico colpisca l'Impianto assicurato senza danneggiare i sistemi di protezione sopra indicati, è applicato lo Scoperto pari al 30% del danno con il minimo di Euro 2.500,00.

Nel caso in cui al momento del Sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da Fenomeno elettrico sono indennizzati con l'applicazione dello Scoperto pari al 50% del danno con il minimo di Euro 2.500,00.

Art. C.7 - Danni Indiretti

C.7.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza le perdite di introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro che abbia colpito l'Impianto assicurato ai sensi della Sezione A) Norme che regolano l'Assicurazione Danni Diretti, nel luogo dove l'Impianto stesso è ubicato, a condizione che:

- tale Sinistro sia indennizzabile ai termini della Sezione A;
- l'Impianto sia collegato alla rete;
- l'Impianto sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;
- sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'Assicurazione un contratto di manutenzione con azienda specializzata che garantisca il "pronto intervento" in caso di mancato funzionamento dell'Impianto stesso; tale manutenzione deve essere eseguita da personale competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile;

e salve le eccezioni di cui al successivo punto C.7.2 - Esclusioni.

C.7.2 - Esclusioni

La Società non indennizza le perdite e le spese dovute a prolungamento dell'inattività conseguente ad un Sinistro, ancorché indennizzabile ai termini della Sezione A) Norme che regolano l'Assicurazione Danni Diretti della presente Polizza causato da:

- 1) serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- 2) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- 3) difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo dell'Impianto distrutto o danneggiato imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;
- 4) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

La Società inoltre non indennizza:

- 5) penali, indennità o multe;
- 6) giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato.

La Società inoltre non indennizza le perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- 7) maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali;
- 8) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo degli Impianti danneggiati o distrutti.

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- 9) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- 10) atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di sequestri e/o ordinanze di governo e/o altra autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, di occupazione militare, di invasione;
- 11) difetto di rendimento dell'Impianto o mancato raggiungimento delle performance attese.

C.7.3 - Somma assicurata e determinazione del danno da interruzione di esercizio

La somma assicurata deve corrispondere alla somma del prezzo di vendita al KWH contrattualizzato con il GR e del valore dell'incentivo al KWH erogato dal GSE, moltiplicata per il numero dei KWH/anno relativi alla produzione annua dell'Impianto.

La determinazione del danno indiretto all'Impianto assicurato viene effettuata come segue:

- a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kwh/giorno), tramite lettura del contatore o altro dato obiettivamente riscontrabile, relativamente a:
 - o nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio dell'Impianto: le due settimane antecedenti il Sinistro, con l'Impianto regolarmente funzionante, oppure
 - o nel caso in cui il danno avvenga negli anni di esercizio dell'Impianto successivi al primo: il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del Sinistro;
- b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'Impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione.

La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:

1. il valore dell'incentivo al kWh erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale e successive modifiche;
2. il prezzo di vendita al kWh contrattualizzato con il GR, per la quota parte della produzione destinata alla vendita;
3. il prezzo di acquisto al kWh dovuto al GR per la quota parte della produzione destinata all'Autoconsumo, qualora sussista.

L'indennizzo complessivo sarà pari alla somma di quanto ottenuto ai punti 1., 2. e 3. (qualora sussista Autoconsumo), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'Impianto.

C.7.4 - Sospensione dell'Assicurazione

In caso di inattività dell'Impianto per cause diverse da quelle previste dalla Polizza, l'Assicurazione è sospesa fino al momento della riattivazione dell'Impianto.

Quando l'inattività dell'Impianto è parziale, l'Assicurazione ha effetto limitatamente per la parte dell'Impianto che continua ad essere in attività.

C.7.5 - Periodo di Indennizzo

Per ogni Sinistro il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'Impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima di 90 giorni, al netto della Franchigia temporale di 3 giorni.

SEZIONE D) SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La Società, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Sezione E) ed alle condizioni tutte della presente Polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

GARANZIA	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA	SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO
Macchinario	Nessun scoperto né franchigia	€ 165.000,00
Eventi naturali	Scoperto 20 % con il minimo di € 2.500,00 per sinistro	
Ricorso terzi	Nessun scoperto né franchigia	€ 300.000,00 per sinistro
Danni elettrici	Scoperto 5 % con il minimo di € 250,00 per sinistro	€ 20.000,00 per sinistro
Furto	Nessun scoperto né franchigia	€ 20.000,00 per sinistro

SEZIONE E) SOMME ASSICURATE E PREMI

PARTITA	DESCRIZIONE	SOMME ASSICURATE	PREMIO ANNUO LORDO
TOTALE			
- Danni Diretti		505.000,00	=====
- Danni Indiretti (garanzia operante se richiamata nell'offerta)		81.550,00	=====

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
